Prot. n. DDA/0002234 del 20 giugno 2019

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/2235, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1074/DDA/LC)

Con istanza DDA/2235, pervenuta in data 18 giugno 2019 (prot. n. DDA/0002185), è stata segnalata da SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito internet *https://mp3xdi.org/*, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

AUTORE	**TITOLO**	**ANNO**	**LINK**
Vasco	Siamo Soli	2000	<*omissis*>
Vasco	Vivere	1993	<*omissis*>
Vasco	La Verita	2007	<*omissis*>
Vasco	Un Senso	2003	<*omissis*>
Vasco	Rewind	1997	<*omissis*>
Vasco	Come Nelle Favole	2016	<*omissis*>
Vasco	E..	2000	<*omissis*>
Vasco	Cosi' Senza Parole	1988	<*omissis*>
Vasco	Quante Volte	2012	<*omissis*>
Negramaro	Per Uno Come Me	2017	<*omissis*>
Negramaro	Amore Che Torni	2017	<*omissis*>
Negramaro	Attenta	2014	<*omissis*>
Negramaro	Cosa C'è Dall'altra Parte	2019	<*omissis*>
Negramaro	Mentre Tutto Scorre	2004	<*omissis*>
Negramaro	Solo Tre Minuti	2004	<*omissis*>
Negramaro	La Prima Volta	2017	<*omissis*>
Negramaro	Fino All'imbrunire	2017	<*omissis*>
Negramaro	Sei	2012	<*omissis*>
Negramaro	Basta Così	2009	<*omissis*>
Zucchero	Così Celeste	1995	<*omissis*>

Zucchero	Diamante	1989	<*omissis*>
Zucchero	Vedo Nero	2006	<*omissis*>
Zucchero	Baila Morena	2002	<*omissis*>

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito oggetto di istanza risulta registrato tramite la società Internet Domain Service BS Corp., raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica *abuse@internet.bs*, dalla società Whois Privacy Corp., specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede in Ocean Centre, Montagu Foreshore East Bay Street, New Providence, Nassau, (Bahamas), per conto di un soggetto non identificabile;
- i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società Cloudflare Inc., con sede a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America il cui indirizzo di posta elettronica è *abuse@cloudflare.com*; alla medesima società appaiono verosimilmente riconducibili anche i *server* che risultano essere localizzati a San Francisco, California, Stati Uniti d'America.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/2235 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u)*, sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC *dda@cert.agcom.it*, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Luisa Chiellino, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo *dda@cert.agcom.it*, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/2235**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito *www.agcom.it* della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b)*, del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d)*, del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 4 luglio 2019**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore